Scheda 2 – Affari interni

Rinvio pregiudiziale n. C-394/12- ex art. 267 del TFUE
"Sistema europeo comune d'asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 19 del Regolamento n. 343/2003, il quale dispone in materia dell'"asilo" che i cittadini di stati, esterni alla UE, possono richiedere a Stati della stessa Unione. L'art. 3 del Regolamento dispone, innanzitutto, che l'unico Stato della UE, cui spetti di valutare la domanda di asilo, è quello qualificabile come "competente" in forza dei criteri di cui al Capo III dello stesso Regolamento. Nell'ambito di essi criteri, l'art. 10 indica, come competente nel senso suddetto, lo Stato della UE varcando le cui frontiere il richiedente asilo ha fatto illegale ingresso nel territorio della UE medesima. Ora, se la domanda di asilo viene presentata ad uno Stato UE che – correttamente o erroneamente – ritiene sé medesimo non "competente" alla luce dei parametri suddetti, lo stesso Stato ha la facoltà di chiedere, ad un diverso Stato UE che consideri effettivamente "competente", di "prendere in carico" il richiedente stesso (art. 16). Se quest'ultimo Stato accetta detta "presa in carico", lo Stato UE cui è stata rivolta la domanda "deciderà" di respingere la stessa e di disporre il trasferimento obbligatorio del richiedente nel territorio dell'altro Stato. Il par.fo 2 dello stesso art. 19, tuttavia, prevede che tale "decisione" possa essere impugnata dal richiedente stesso. Si è pertanto chiesto alla Corte UE di definire caratteristiche e limiti di tale impugnazione. Una cittadina somala aveva richiesto "asilo" all'Austria, che ritenendo "competente", a valutare la domanda stessa, la Repubblica di Ungheria, richiedeva a quest'ultima di "prendere in carico" la richiedente. Poiché l'Ungheria acconsentiva, l'Austria "decideva" di respingere la domanda di asilo e di trasferire la richiedente nel territorio ungherese. La richiedente, quindi, impugnava la "decisione" in oggetto, adducendo che le Autorità austriache avessero erroneamente applicato i criteri di cui al suddetto Capo III, in quanto, se li avessero interpretati correttamente, avrebbero ritenuto "competente"a valutare la domanda di asilo non già l'Ungheria ma la Repubblica ellenica, in quanto era dalle frontiere di tale Stato UE che la richiedente stessa aveva fatto ingresso nel territorio UE. In proposito, la Corte ha sottolineato come il Regolamento in oggetto persegua lo scopo fondamentale di garantire, al sistema della concessione dell'asilo, rapidità ed efficacia. Per questo deve affermarsi, fra gli Stati UE, il principio della "reciproca fiducia", il quale comporta che ciascuno di essi deve poter supporre, in linea di massima, che l'operato degli altri si svolga nella corretta applicazione del Regolamento medesimo. Pertanto - quando uno Stato UE, riconosciuto come "competente" dall'altro Stato UE cui è stata proposta la domanda di asilo, abbia accettato la "presa in carico" dello stesso richiedente asilo - l'impugnazione contro la decisione di rifiutare l'asilo, adottata dallo Stato che ha declinato la propria competenza, non può essere fondata sulla ritenuta erronea applicazione dei criteri di individuazione della "competenza", perché l'esigenza di celerità dell'intero procedimento si oppone a che il modo di interpretazione e applicazione degli anzidetti criteri venga sottoposto ad un sindacato in sede giudiziale. L'unico motivo di impugnazione, idoneo ad invalidare la decisione in questione, è quello per cui, nello Stato UE accettante la "presa in carico", i diritti umani dei soggetti, cui è stato concesso l'asilo, subiscono una sistematica violazione.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 394/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 3 – Affari interni

Rinvio pregiudiziale n. C-225/12- ex art. 267 del TFUE
"Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 13 della Decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 13 della Decisione n. 1/80 del "Consiglio di associazione", istituito, quest'ultimo, dall'Accordo di associazione del 12/09/63 fra la Turchia e la CEE. Detta Decisione disciplina (artt. 6-16) le condizioni richieste affinchè i cittadini turchi acquisiscano un diritto di "soggiorno" nel territorio degli Stati UE. Si precisa che quello appena menzionato è un diritto di soggiorno fondato su determinate circostanze, in particolare sul fatto che il cittadino turco sia già entrato legalmente nel territorio dello Stato UE e vi abbia legalmente lavorato per un certo periodo variamente definito (ipotesi minima: un anno). Tuttavia, come nel caso di specie relativo alla normativa nazionale dei Paesi Bassi, in favore dei medesimi cittadini turchi possono esistere altre fattispecie di diritti di soggiorno, fondate su altri presupposti e previste e disciplinate dalle normative nazionali dei singoli Stati della UE. Ora, l'art. 13 della stessa Decisione (c.d. "stand still") vieta ai legislatori nazionali di introdurre, dalla data dell'01/12/80, norme che, rispetto a quelle vigenti alla stessa data, pongano condizioni più restrittive al soggiorno dei cittadini turchi che si trovino *"in situazione regolore quanto al soggiorno e all'occupazione"*. Al riguardo, la Corte ha precisato innanzitutto il senso della locuzione relativa al "trovarsi" in una "situazione regolare quanto al soggiorno e all'occupazione", poiché, come già precisato, solo i migranti turchi che versino in tale "situazione" possono beneficiare del divieto di norme successive "peggiorative". Ora, "regolare" è innanzitutto la situazione dei lavoratori turchi nelle condizioni di cui al succitato art. 6 della Decisione, ma lo è, altresì, la condizione del cittadino turco presente nello Stato UE in grazia di uno dei "diritti di soggiorno", già menzionati sopra, previsti dalla normativa nazionale esistente all'1/12/80. Ora, in Olanda, la normativa nazionale prevedeva, fino all'1/12/80, che il cittadino turco potesse entrare nei paesi bassi e soggiornarvi per un breve periodo grazie ad un "permesso di soggiorno provvisorio". Nel 2000, quindi dopo la data in questione, una nuova legge olandese stabilì che detto "diritto di soggiorno" potesse essere riconosciuto solo ai migranti turchi che, già in possesso del certificato di soggiorno provvisorio, avessero altresì ottenuto un "certificato di soggiorno a tempo determinato".Tale norma, pertanto, ha sottoposto il "diritto di soggiorno," come disciplinato dalla legislazione nazionale, ad una disciplina successiva la quale, rendendo più difficoltoso il conseguimento del diritto stesso, ha violato l'obbligo di "stand still".e, pertanto, è illegittima. La medesima normativa nazionale, quindi, non può essere applicata ai cittadini turchi che, prima dell'entrata in vigore di essa, già erano in possesso di regolare "permesso di soggiorno provvisorio": in altri termini, gli stessi soggetti possono ulteriormente soggiornare nei Paesi Bassi, senza essere costretti a munirsi di un "certificato di soggiorno a tempo determinato". Quest'ultimo, invece, può essere legittimamente preteso da quei migranti turchi che, alla data dell'01/02/80, si trovavano nei Paesi Bassi illegalmente, cioè senza il predetto "permesso di soggiorno provvisorio". Gli stessi individui, infatti, non potendo definirsi come coloro che, all'1/12/80, si trovavano in una "situazione regolare quanto al soggiorno e all'occupazione", non possono godere dello "stand still".

Stato della Procedura

Il 7 novembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 225/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-211/12	Regime dei titoli di importazione – Regolamento (CE) n. 1291/2000 – Articolo 35, paragrafo 4, lettera c) – Cauzioni prestate al momento della domanda di rilascio dei titoli – Titolo di importazione – Deposito tardivo della prova della sua utilizzazione – Sanzione – Calcolo dell'importo da incamerare – Regolamento (CE) n. 958/2003 – Contingenti tariffari	sentenza	No

Scheda 1 – Agricoltura

Rinvio pregiudiziale n. C-211/12 - ex art. 267 del TFUE
"Regime dei titoli d'importazione – Regolamento (CE) n. 1291/2000 – Articolo 35, par. 4, lett. c)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Corte di Appello di Roma ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 35 del Regolamento n. 1291/2000/CE. Quest'ultimo prevede che, talvolta, le importazioni da paesi terzi rispetto all'Unione europea non possano essere consentite se non previo rilascio di appositi "titoli di importazione", che obblighino l'operatore economico a realizzare le operazioni di importazione solo nel periodo di validità dei titoli medesimi, a fronte della concessione di vantaggi fiscali sulle medesime operazioni. L'operatore in questione, al momento del rilascio del titolo, deve depositare una "cauzione" il cui tasso, per il Regolamento in questione, è di € 1 per ogni tonnellata di merce importata. Nel caso in cui venga disatteso l'obbligo di utilizzare il titolo nel periodo fissato per legge, o l'obbligo di fornire entro debiti termini la prova di detto utilizzo tempestivo, lo Stato incamera una quota (diversa a seconda che si verta nel primo o nel secondo caso) della cauzione depositata. Nel 2° caso citato (inosservanza dell'obbligo probatorio), la quota da incamerarsi corrisponde, per il 4° co del citato art. 35, al 15% dell'*"importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati"*. Quest'ultimo importo, cui si riferisce il suddetto 15%, sarà determinato quando *"per un determinato prodotto esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti"*, al tasso di cauzione che, fra quelli previsti dai diversi titoli, risulterà essere il più basso. Nel caso di specie viene in considerazione il Reg.to n. 958/2003, che ha istituito particolari "titoli" per le importazioni di prodotti cerealicoli dalla Bulgaria in un certo arco di tempo, alle condizioni peculiarmente favorevoli di un dazio di € 0. A fronte di un così cospicuo vantaggio fiscale, la cauzione da versarsi era stabilita ad un livello relativamente elevato, precisamente in € 30 per tonnellata. In proposito - sulla base di un titolo rilasciato in base a detto Reg. 958/2003 - l'impresa "Martini" aveva importato granoturco dalla Bulgaria, versando una cauzione definita in ragione di € 30 per tonnellata (vedi sopra). Poiché la stessa impresa aveva assolto tardivamente ai propri obblighi probatori, la Dogana aveva incamerato il 15% dell'importo – da incamerarsi se il titolo non fosse stato sfruttato in tempo - calcolato in base al tasso di cauzione effettivamente applicato per il deposito iniziale. Ora, la stessa Martini risultava in possesso anche di un altro titolo di importazione, rilasciato a norma del Reg. 1291/2000 (anch'esso sopra citato), in virtù del quale poteva importare, nello stesso periodo temporale del titolo di cui in precedenza, lo stesso prodotto cerealicolo, tuttavia da paesi terzi diversi dalla Bulgaria, nonchè a condizioni di dazio diverse (meno favorevole) e ad una cauzione al tasso di € 1 per tonnellata (sopra). Al riguardo, la Corte, interpretando il co 4° dell'art. 35 del Reg. 958/2003 (sopra) sul possesso di più titoli di importazione, ha consentito con la Dogana: infatti, affinchè la Martini ottenesse che il 15% fosse applicato su un importo conteggiato al tasso di cauzione non applicato in effetti, ma al più modesto tasso di cui al titolo ex Reg. 1291/2000, quest'ultimo avrebbe dovuto prevedere le stesse condizioni di dazio, circostanza che nel caso di specie non sussisteva.

Stato della Procedura

In data 18 luglio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-211/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-279/12	Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale – Ambito di applicazione – Nozione di "Autorità pubblica" – Imprese di gestione delle reti fognarie e di fornitura di acqua – Privatizzazione del settore dei servizi idrici in Inghilterra e nel Galles	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C-279/12- ex art. 267 del TFUE
"Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Un giudice britannico ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2, punto 2, della Direttiva 2003/4/CE, la quale impone alle "autorità pubbliche" di garantire che chiunque possa accedere alle informazioni in materia ambientale. Il suddetto art. 2 offre, pertanto, una definizione di "Autorità pubblica", riprendendo sostanzialmente l'art. 2 della Convenzione di Aarhus. In proposito, sono individuate tre categorie di pubbliche Autorità: a) quelle in senso formale o "Pubbliche Amministrazioni", cioè quegli enti – la cui nascita ed estinzione è possibile solo per atto dello Stato - titolari delle funzioni pubbliche "esecutive" (quindi né legislative né giudiziarie); b) quelle in senso "funzionale", cioè le persone fisiche o giuridiche private che, pur non essendo pubbliche Amministrazioni, vengono investite delle funzioni, in campo ambientale, che la legislazione nazionale normalmente avoca a dette Amministrazioni; c) le persone fisiche e giuridiche private preposte all'erogazione di "servizi pubblici" nel settore ambientale, le quali operano sotto il "controllo" di uno degli organismi o delle persone rientranti in una delle predette categorie a) e b). Per quanto riguarda la categoria sub b), è stato chiesto alla Corte se il concetto di "funzioni amministrative" debba definirsi in virtù del diritto nazionale dei singoli Stati membri, o in base al diritto dell'Unione europea. Infatti, poichè la summenzionata lett. b) del punto 2 del suddetto art. 2 della Dir. 2003/4/CE parla di titolarità di "*funzioni di pubblica omministrazione* o*i sensi della legislazione nazionale*," sorge il dubbio che il senso di tale espressione riporti alla necessità che sia proprio la legislazione dei singoli Stati della UE, a dover stabilire che cosa è una "funzione di pubblica amministrazione" e cosa non lo è. In proposito, tuttavia, la Corte precisa che deve essere il diritto dell'Unione europea a definire la nozione di "funzione di pubblica amministrazione", allo scopo di garantire un'uniformità di applicazione, in tutta l'area UE, della Direttiva in questione. Pertanto, al diritto interno degli Stati UE non spetta di modulare i contenuti del concetto di "funzione amministrativa", ma solo – e in tal senso deve essere interpretato il predetto riferimento al diritto interno – di individuare i soggetti intestatari di detta "funzione". Venendo quindi al caso di specie, sembrerebbe che tali "funzioni amministrative" – intese in base al diritto UE – possano riconoscersi in capo alle società cui è attribuita per legge, nel Regno Unito, la gestione dei servizi di fornitura dell'acqua e di gestione dell'apparato fognario. Dette società, infatti, pur essendo soggetti privati e, quindi, sottoposti alle comuni norme societarie - come quella per cui gli utili derivanti dall'attività sociale sono distribuiti tra gli azionisti, o quella per cui gli amministratori rispondono ai soci – sono parimenti titolari di poteri che, in quanto consentono loro di intervenire unilateralmente sulla proprietà altrui senza il consenso del titolare della stessa, possono essere ben interpretati in termini di "funzioni amministrative" (si pensi al potere di espropriare fondi privati, di porre divieti di irrigazione ai proprietari di fondi privati, di scaricare acque anche in condotte idrauliche private).

Stato della Procedura

Il 19 dicembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 279/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-94/12	Interpretazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Capacità economica e finanziaria dell'peratore economico – Possibilità di far valere le capacità di altre entità – Normativa nazionale che limita tale possibilità ad una sola altra entità per ciascuna categoria di qualificazione prevista dalla società di certificazione	sentenza	No
Scheda 2 C- 100/12	Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso in materia di appalti pubblici – Ricorso proposto contro la decisione di aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso – Ricorso fondato sulla motivazione che l'offerta prescelta non sarebbe conforme alle specifiche tecniche dell'appalto – Ricorso incidentale dell'aggiudicatario fondato sull'inosservanza di alcune specifiche tecniche dell'appalto nell'offerta presentata dall'offerente che ha proposto il ricorso principale – Offerte entrambi non conformi alle specifiche teniche dell'appalto – Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale e, in caso di fondatezza di quest'ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito – Compatibilità con il diritto dell'Unione.	sentenza	No
Scheda 3 C- 336/12	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Principio della parità di trattamento – Procedura ristretta – Bando di gara – Domanda di inserimento dell'ultimo bilancio pubblicato nel fascicolo di candidatura – Mancanza di tale bilancio nel fascicolo di alcuni candidati – Facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere a tali candidati di comunicarle detto bilancio dopo la scadenza del termine fissato per il deposito dei fascicoli di candidatura	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-94/12 - ex art. 267 del TFUE
"Interpretazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della Direttiva 2004/18/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR delle Marche ha chiesto, alla Corte di Giustizia UE, di interpretare l'art. 48 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Come precisa la Corte, uno degli obiettivi fondamentali di politica economica e sociale, sottesi alla stessa Dir. 2004/18/CE, consiste nel garantire che le procedure di affidamento di appalti, da parte delle pubbliche Amministrazioni, si aprano ad una concorrenza la più estesa possibile. Quindi, onde dilatare la platea dei possibili partecipanti alle procedure di cui si tratta, la Direttiva affronta in modo particolarmente elastico, fra l'altro, la materia dei requisiti che le Pubbliche Amministrazioni possono esigere dai concorrenti, ai fini dell'ammissione alla partecipazione alle pubbliche gare. Precisamente, da una parte l'art. 47 in ordine alla capacità del concorrente di sostenere finanziariamente l'esecuzione dell'appalto, dall'altra l'art. 48 in riferimento alla capacità tecnica e professionale del concorrente stesso, prevedono in generale che gli stessi requisiti possano essere forniti, alle Amministrazioni aggiudicatrici, non direttamente dai predetti concorrenti, ma da terzi operatori che diano garanzia della loro responsabilità. Le disposizioni in questione sono inderogabili. Infatti, l'art. 52 della Direttiva stessa – pur consentendo ai singoli Stati membri della UE di subordinare la partecipazione dei concorrenti, alle pubbliche gare di appalto, alla condizione che gli stessi risultino iscritti in particolari elenchi o muniti di speciali certificazioni - impone che tali iscrizioni e certificazioni siano sottoposte ad una disciplina conforme ai criteri stabiliti, al riguardo, dalla Direttiva stessa, compresi quelli indicati agli artt. 47 e 48 summenzionati. In altri termini, il rilascio di dette certificazioni ed iscrizioni non può essere vincolato alla sussistenza di requisiti, che smentiscano i principi enucleati dalla Direttiva 2004/18/CE agli artt. 47 e 48 in questione. In Italia, i necessari requisiti tecnici e finanziari delle imprese partecipanti alle gare per l'assegnazione delle commesse pubbliche, devono essere accertati da appositi organismi indicati come SOA. Quanto alla disciplina dei requisiti di capacità tecnica, il sesto comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 163/2006 stabilisce che gli stessi non possano essere forniti, da un concorrente alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, con riferimento a più di un'impresa ausiliaria. E' pertanto vietato, in proposito, che l'"avvalimento" in favore del concorrente sia plurimo. Una tale legislazione è stata giudicata, dalla Corte UE, in contrasto con il predetto art. 48 della Dir. 2004/18/CE, il quale non solo non prevede il divieto di cui sopra, ma piuttosto consente espressamente, al suo comma 3, che l'imprenditore partecipante alla gara pubblica possa soddisfare i requisiti di capacità tecnica facendo affidamento sulla capacità di "altri soggetti", esprimendosi, dunque, con un plurale che non lascia adito a dubbi in proposito. Inoltre, il divieto dell'avvalimento plurimo vanificherebbe l'obiettivo precipuo della Dir. 2004/18/CE stessa, che, come sopra precisato, è quello di allargare nella misura più ampia possibile il pubblico dei concorrenti per l'affidamento degli appalti pubblici.

Stato della Procedura

Il 10 ottobre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-94/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-100/12 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso in materia di appalti pubblici "
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Alla Corte di Giustizia UE, il TAR per il Piemonte chiede di interpretare l'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE in tema di appalti pubblici, il quale stabilisce che le decisioni – circa l'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e forniture - assunte in violazione delle norme UE, debbano poter essere invalidate mediante mezzi di impugnazione "efficaci". Al termine di una gara pubblica per l'affidamento di un servizio di telefonia – cui partecipavano solo le imprese "Fasweb" e "Telecom" - un'Amministrazione aveva deciso di aggiudicare tale servizio a Telecom. Fastweb impugnava detta decisione, adducendo che, per alcune circostanze specifiche, Telecom medesima non avrebbe neppure potuto partecipare alla gara, per cui non poteva risultare aggiudicataria. Nello stesso giudizio, Telecom presentava a sua volta un "ricorso incidentale", con il quale sosteneva che, per ragioni identiche a quelle addotte dalla ricorrente Fastweb, neppure quest'ultima poteva partecipare alla gara. Il giudice del rinvio, avendo riscontrato la fondatezza di entrambi le difese – tutte e due le imprese, infatti, non avrebbero potuto partecipare alla competizione – riteneva corretto accoglierle entrambi, annullando pertanto la gara con la relativa aggiudicazione e indicando la necessità di espletare una nuova gara (i concorrenti, infatti, erano solo due ed entrambi difettosi dei requisiti di partecipazione) Tuttavia, il Consiglio di Stato (Decisione 07/04/2011) ha espresso, su una fattispecie simile a quella presente, un diverso indirizzo: in quella circostanza, l'aggiudicatario di un appalto pubblico veniva chiamato in giudizio da un altro concorrente, che sosteneva come l'aggiudicatario stesso si trovasse in una situazione tale da non poter essere nemmeno ammesso a partecipare alla gara, per cui automaticamente risultava escluso dalla possibilità di risultare vincitore dell'appalto. Detto aggiudicatario proponeva a sua volta un ricorso incidentale, con il quale dimostrava che il ricorrente principale medesimo, per le stesse circostanze, non aveva titolo per partecipare alla gara. Un tale insieme di circostanze, per il Consiglio di Stato, avrebbe comportato la decadenza del ricorrente principale dal diritto ad impugnare l'aggiudicazione di cui si trattava, che, per parte sua, sarebbe rimasta inattaccabile. Il ricorrente principale, infatti, sarebbe risultato carente dello specifico "interesse qualificato" ad esperire tale impugnazione (perché, pur dimostrando che l'aggiudicazione era invalida, non avrebbe comunque potuto ottenere l'appalto in questione, essendo viziata la sua stessa partecipazione alla gara). In definitiva, il Consiglio di Stato – in questo discostandosi dal giudice del rinvio - non ha considerato le parti come portatrici di una posizione equivalente (non essendo legittimati a partecipare alla gara né l'aggiudicatario né il ricorrente principale). Al contrario, ha ritenuto "prevalente" la posizione dell'aggiudicatario, avendo questi dimostrato, con il suo ricorso incidentale, che il ricorrente principale non poteva impugnare l'aggiudicazione. Pertanto il ricorrente verrebbe a decadere dall'impugnazione e l'aggiudicazione rimarrebbe valida, il che, nel caso in cui alla gara abbiano partecipato solo due concorrenti, renderebbe l'aggiudicazione, pur contraria al diritto UE, inattaccabile. Tale orientamento, per la Corte UE, viola il predetto art. 1 della Dir. 89/665//CEE, in quanto, in palese contraddizione con le finalità della Direttiva medesima, consente l'intangibilità di un'aggiudicazione contraria al diritto dell'Unione in materia di appalti.

Stato della Procedura

Il 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-100/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-336/12 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Principio della parità di trattamento"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Alla Corte di Giustizia UE, un giudice danese ha chiesto di interpretare, come principio generale del diritto UE, quello della "parità di trattamento", applicato ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico. Il Considerando n. 2 della Direttiva 2004/18/CE, sugli appalti pubblici, afferma che gli stessi sono soggetti ai principi di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, già artt. 43 e 49 del TCE. Essi principi sanciscono la libertà, per le imprese di ogni Stato UE, di esercitare la propria attività in qualsiasi altro Stato della stessa Unione – con o senza stabilimento, sul territorio di quest'ultimo, di una struttura stabile - alle stesse condizioni riservate, dal medesimo Stato ospitante, alle imprese "interne". Da un tale principio discende che le Amministrazioni, quando attivino procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, devono riservare agli operatori transfrontalieri un trattamento uguale a quello concesso agli operatori "domestici". Tale diritto alla "parità di trattamento", peraltro, viene esteso dall'art. 2 della Direttiva suddetta a tutti i partecipanti alle procedure di affidamento dei pubblici appalti, quand'anche, fra i medesimi, non vi siano transfrontalieri. Nel caso di specie, il bando di una gara per l' assegnazione di un appalto pubblico ammetteva, a partecipare alla stessa, solo gli operatori che avessero dimostrato, a mezzo di documenti pertinenti, di essere in possesso di determinati requisiti. Due delle imprese interessate a partecipare non avevano prodotto, nei termini, tutti i documenti prescritti. Pertanto l'Amministrazione aggiudicatrice richiedeva, alle stesse imprese, di integrare la restante documentazione, pur essendo scaduto il termine predetto. Le imprese in questione trasmettevano le carte richieste. Alla fine, l'appalto veniva assegnato proprio alle stesse imprese. Si chiedeva alla Corte UE, dunque, se la richiesta di chiarimenti tardivi, di cui sopra, fosse compatibile o meno con il succitato principio della "parità di trattamento". In proposito, la Corte ha in primo luogo chiarito che, ove il bando avesse stabilito che non solo la produzione della richiesta documentazione, ma anche il fatto che essa avvenisse nei termini prescritti, fosse un presupposto necessario per partecipare alla procedura, la richiesta in oggetto non sarebbe stata ammissibile. Ove, invece, il rispetto di tale termine non fosse stato previsto a pena di estromissione dalla partecipazione alla gara, allora il principio della "parità di trattamento" avrebbe comportato che la richiesta di "chiarimenti" si informasse ai criteri già precisati nella sentenza C- 599/10. Con essa, la Corte ha sottolineato che il principio suddetto impone, innanzitutto, che la richiesta di "chiarimenti", di cui sopra, venga rivolta a "tutti" i partecipanti che si trovano nelle stesse condizioni. Ciò, tuttavia, non impedirebbe, di per sé, che tali partecipanti – interessati ad integrare la propria domanda di partecipazione – vengano avvantaggiati rispetto ai candidati che hanno puntualmente rispettato i termini in oggetto. Quindi, per riequilibrare le posizioni degli uni e degli altri, in ossequio al principio della parità di trattamento, occorre che i "chiarimenti" richiesti non si riferiscano ad elementi i quali, ove integrati successivamente, vengano a cambiare sostanzialmente i contenuti dell'offerta. In altri termini, gli stessi "chiarimenti" devono concernere i profili, dell'offerta medesima, che abbisognano di semplici precisazioni, e non possono tradursi in "modifiche" talmente rilevanti da stravolgere la fisionomia della domanda originale.

Stato della Procedura

Il 10 ottobre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-336/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Comunicazioni

RINVII PREGIUDIZIALI COMUNICAZIONI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-94/12, C-232/12, C-254/12 e C-258/12	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Art. 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato – Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle Autorità nazionali di regolamentazione	sentenza	Si
Scheda 2 C-234/12	Radiodiffusione televisiva – Direttiva 2010/13/UE – Artt. 4, par. 1, e 23, par. 1 – Spot pubblicitari – Normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro – Parità di trattamento – Libera prestazione dei servizi	sentenza	No

Scheda 1 – Comunicazioni

Rinvii pregiudiziali n. ri C-228/12, C-232/12, C-254/12 e C-258/12- ex art. 267 del TFUE
"Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Art. 12"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR del Lazio ha richiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 12 della Direttiva 2002/20/CE sulle telecomunicazioni, che in particolare impone, ad ogni Stato membro, di istituire un'Autorità Nazionale di Regolamentazione (A.N.R) con il compito di gestire il regime delle autorizzazioni rilasciate alle imprese di telecomunicazioni. Fra i profili inerenti alla materia, ricorre quello della determinazione dei "diritti amministrativi" che possono essere richiesti alle imprese autorizzate (vedi il Considerando 30). Tali diritti costituiscono un contributo per il finanziamento delle attività, facenti capo all'A.N.R, necessarie alla gestione del predetto sistema autorizzativo. Il prelievo derivante dalla riscossione di detti diritti, pertanto, deve essere impiegato esclusivamente – come dispone l'art. 12 summenzionato – a coprire i costi delle attività in questione. Il 2° comma dello stesso art. 12 dispone, fra l'altro, che i diritti in questione devono essere applicati, alle imprese, in modo "proporzionato". In Italia, il D. Lgs n. 259/2003 ha individuato essenzialmente, come A.N.R, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), che, pertanto, cumula le funzioni spettanti all'A.N.R con le altre già di sua competenza. Quanto ai "diritti amministrativi", gli stessi sono stati istituiti dalla Legge 481/1995 (come modificata nel 2007), quindi ulteriormente disciplinati con Legge 191/2009. Il potere di determinare i "diritti amministrativi" compete alla stessa AGCOM in qualità di A.N.R. Dal complesso di tali norme, risulta che tali diritti amministrativi vengono utilizzati, in Italia, per coprire finanziariamente una parte cospicua delle attribuzioni dell'AGCOM, anche di quelle non pertinenti ai compiti che l'AGCOM espleta in quanto A.N.R, a dispetto del disposto dell'art. 12. Pertanto, l'entità complessiva dei "diritti amministrativi" applicati in Italia eccede, di gran lunga, i costi amministrativi strettamente inerenti alla gestione delle autorizzazioni nel campo della telecomunicazione. Parallelamente, le imprese di telecomunicazione subiscono l'imposizione di "diritti amministrativi" esorbitanti, rispetto a quelli che dovrebbero essere correttamente applicati. Inoltre, la succitata Legge 191/2009 prevede che il finanziamento, affluente dal prelievo dei diritti amministrativi in oggetto, non solo si riversi su attività AGCOM ulteriori rispetto a quelle che le spettano quale ANR, ma venga in parte attribuito ad altre Autorità, operanti in settori diversi da quello delle telecomunicazioni. La Corte di Giustizia, pertanto, ha ammesso che il legislatore nazionale abbia la facoltà di imporre, a ciascuna impresa, dei diritti amministrativi quantificati in relazione alla capacità economica della stessa, quale desumibile dai suoi ricavi (il co. 2 del predetto art. 12, infatti, fa riferimento alla "proporzionalità" dei diritti in questione). Tuttavia, rimane ferma la necessità che il totale di tali diritti - proporzionalmente distribuito sulle varie imprese in ragione della ricchezza di ciascuna - non superi l'importo necessario a coprire i costi della sola attività funzionale alla gestione del regime delle autorizzazioni nel settore telecomunicazioni.

Stato della Procedura

Il 18/07/13 la Corte UE ha deciso le cause C-228/12, C-232/12, C-254/12 e C-258/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza impone che i "diritti amministrativi" siano ricondotti alla misura strettamente necessaria alla copertura dei costi delle attività dell'ANR, con conseguente riduzione delle relative entrate.

Scheda 2 – Comunicazioni

Rinvio pregiudiziale n. C-234/12- ex art. 267 del TFUE
"Radiodiffusione televisiva – Direttiva 2010/13/UE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR del Lazio ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 4, par. 1, della Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, nonché il principio unionale della "parità di trattamento". Si desume, dai Considerando 41, 83 e 87 della Direttiva summenzionata, che la stessa rinuncia a disciplinare minuziosamente la materia predetta, limitandosi ad indicare principi ed obiettivi di massima e lasciando ai legislatori nazionali il compito di porre, al riguardo, una regolamentazione più compiuta e dettagliata. La normativa nazionale in proposito deve, in ogni caso, essere coerente con il resto dell'ordinamento UE. Il succitato art. 4 ribadisce che gli Stati membri possono istituire norme "più rigorose" di quelle previste dalla Direttiva medesima. Nello specifico, i succitati Considerando precisano che la durata degli spot pubblicitari, messi in onda dalle emittenti radiotelevisive, non dovrebbe superare il 20% per ora d'orologio, salva la possibilità per i legislatori interni, anche se nell'inderogabile rispetto delle altre norme della UE, di fissare limiti più severi. In Italia, l'art. 38 del Decreto Legislativo n. 177/2005 definisce, quanto alla durata degli spot di pubblicità televisiva, dei massimali diversi a seconda che le emittenti siano pubbliche, o private "in chiaro" (cioè non a pagamento), o private a pagamento. In particolare, le emittenti a pagamento possono trasmettere spot pubblicitari entro limiti di durata più ristretti, di quelli concessi alle emittenti "in chiaro". Si chiedeva pertanto se una tale normativa nazionale fosse compatibile con il principio unionale fondamentale della "parità di trattamento", oltre che con le "libertà" di "circolazione dei servizi" (art. 56 TFUE) e di "stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE). Al riguardo la Corte ha sottolineato, come già ricordato, che la stessa Direttiva ha riconosciuto, ai legislatori nazionali, la facoltà di rendere più penetranti i limiti fissati da essa medesima. Tuttavia, poiché detta facoltà deve essere esercitata nel rispetto di tutto l'ordinamento UE, non è consentito che la normativa nazionale in proposito contraddica il principio, essenziale nell'assetto normativo unionale, della "parità di trattamento". In forza di tale principio, non possono essere applicati trattamenti giuridici differenziati a situazioni "comparabili". Al riguardo, la Corte ha precisato che le fattispecie considerate non presentano quella similarità che imporrebbe di sottoporle allo stesso regime giuridico, in quanto l'una fattispecie presenta, rispetto all'altra, un differente punto di equilibrio fra gli interessi dei proprietari delle emittenti stesse e degli inserzionisti pubblicitari, da una parte, e quelli dei consumatori dall'altra. Infatti, le emittenti "in chiaro" traggono gran parte dei loro introiti dai servizi resi mediante trasmissione degli spot pubblicitari, laddove l'emittente a pagamento è maggiormente indipendente da tale forma di finanziamento, grazie ai guadagni derivanti dagli abbonamenti dei clienti. Pertanto, i clienti delle emittenti a pagamento possono ben pretendere di essere più intensamente tutelati, contro gli effetti disturbanti dell'"affollamento pubblicitario", dei clienti delle emittenti "in chiaro", pretendendo il rispetto di soglie più basse di durata degli spot pubblicitari.

Stato della Procedura

Il 18/07/13 la Corte UE ha deciso la causa C-234/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non incide sulla finanza pubblica

PAGINA BIANCA

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-136/12	Art. 267, terzo comma, TFUE – Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza – Art. 101 TFUE – Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale	sentenza	No
Scheda 2 C-414/11	Politica commerciale comune – Articolo 207 TFUE – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) – Articolo 27 – Oggetto del brevetto – Articolo 70 – Protezione di oggetti esistenti	sentenza	No
Scheda 3 C-210/12	Diritto dei brevetti – Prodotti fitosanitari – Certificato protettivo complementare – Regolamento (CE) n. 1610/96 – Direttiva 91/414/CEE – Autorizzazione di immissione in commercio d'emergenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, di tale Direttiva	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato

Rinvio pregiudiziale n. C-136/12- ex art. 267 del TFUE
"Art. 267, terzo comma, TFUE – Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza – Art. 101 TFUE – Codice deontologico di un ordine professionale "
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; Ministero della Giustizia

Violazione

Alla Corte UE è stato richiesto, dal Consiglio di Stato, di interpretare l'art. 101 del Trattato TFUE, il quale, tra l'altro, vieta le "decisioni", da parte di associazioni di imprese, che pregiudichino la concorrenza tra gli Stati UE. Al riguardo, si considerano gli articoli da 17 a 19 del "codice deontologico" del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, i quali indicano i criteri ai quali il geologo deve attenersi, nella determinazione della tariffa delle proprie prestazioni. In particolare, il geologo deve commisurare la propria parcella non solo all'"importanza" e alla "difficoltà" dell'incarico, ma anche al "decoro professionale". Inoltre, è ritenuta semplicemente legittima ed obiettiva, ma non obbligatoria, la determinazione della parcella in base ai "massimi" o ai "minimi" stabiliti dall'Ordine medesimo. Quindi, i massimali ed i minimali prefissati dall'Ordine non sono assunti a criteri inderogabili per la definizione delle parcelle, ma solo quali "possibili" parametri di riferimento, in coerenza con il D. L. 223/2006 (convertito nella Legge n. 248/2006), che ha vietato l'obbligatorietà, per gli onorari dei professionisti, di tariffe "minime". Tuttavia, la Corte UE ha stabilito al riguardo – consentendo con l'"Autorità garante per la concorrenza ed il mercato" – che le disposizioni summenzionate, nel complesso, finirebbero per reintrodurre surrettiziamente l'obbligatorietà dei minimali tariffari precostituiti: infatti, la necessità di rispettare il criterio indefinibile del "decoro" della professione, porrebbe il professionista stesso in una condizione di incertezza, cui troverebbe ragionevole ovviare evitando di abbassare i "minimi" normativi. Le stesse disposizioni, poi, integrerebbero la condotta vietata dal suddetto art. 101 del TFUE, in quanto qualificabili in termini di "decisione" assunta da un"associazione di imprese". Infatti, se pure quest'ultima nozione si riferisce normalmente ad un organismo privato, nondimeno può applicarsi anche a un Ordine professionale, almeno laddove lo stesso non ponga regole finalizzate a scopi di pubblica rilevanza, ma afferenti – come nella fattispecie, circa le tariffe professionali degli iscritti - agli interessi economici degli associati intesi come imprenditori produttivi di reddito. Per ricadere nell'ambito della definizione della condotta vietata ex art. 101 TFUE, tuttavia, dette "decisioni" devono, almeno potenzialmente, alterare la concorrenza tra i diversi Stati della UE, il che, nella fattispecie, si tradurrebbe nell'eventuale idoneità delle stesse a sfavorire i geologi di altri Stati membri, ove operanti sul mercato italiano, rispetto ai geologi interni. Ciò, per la Corte UE, è quanto si determinerebbe in ragione delle norme in oggetto. I geologi stabiliti in Italia infatti possono, più facilmente dei colleghi transfrontalieri, formarsi una clientela, stante la loro presenza continua sul territorio. Ora, se fossero ammesse tariffe inferiori ai "minimali" prefissati, come tali particolarmente attraenti per la clientela stessa, gli operatori esteri potrebbero recuperare lo svantaggio competitivo rispetto a quelli italiani, il che è appunto reso impossibile dalle disposizioni di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 18 luglio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -136/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico